

IL LABORATORIO DELLA REVISIONE LEGALE VERIFICHE NELL'AREA LAVORO – 26 marzo 2021

Rag. Brunazzo Cinzia Commercialista in Rimini

Direttore Scientifico del Gruppo Nazionale ODCEC Area Lavoro Componente Gruppo Fiscalità del Lavoro del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

VERIFICHE in area lavoro

PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA Italia 200)

- 11. Nello svolgimento della revisione contabile del bilancio, gli obiettivi generali del revisore (di seguito anche "obiettivi generali di revisione") sono i seguenti:
- a) acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- b) emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore.
- 12. In tutti i casi in cui non sia possibile acquisire una ragionevole sicurezza e nelle circostanze in cui un giudizio con rilievi nella relazione di revisione non sia sufficiente ad informare adeguatamente gli utilizzatori del bilancio, i principi di revisione richiedono che il revisore dichiari l'impossibilità di esprimere un giudizio ovvero receda dall'incarico, ove il recesso sia consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili.

VERIFICHE in area lavoro



INIZIALI – CONOSCITIVE

Controllo dell'attività effettivamente svolta

Controllo CCNL applicato

Controllo inquadramento Inps e INAIL applicato

Controllo adempimenti sulla sicurezza sul lavoro,



CORRENTI – PERIODICHE

Occorre mettere in atto dei controlli chiave predisponendo delle check list che mirino all'individuazione dei rischi specifici nell'area lavoro in merito:

Rispetto delle normative di legge riguardo agli adempimenti dichiarativi (invio C.U. e modello 770), alla normativa sul collocamento mirato (L.68/1999)

Lavoratori presenti in azienda, controllo tipologie contrattuali

Registrazioni contabili

Calcolo delle ferie e permessi non goduti

Calcolo del T.F.R.

L'attività della società si estrinseca, da un punto di vista formale ed in fase di costituzione, nelle norme indicate:

- nell'atto costitutivo
- nello statuto societario

normalmente in questi documenti l'attività aziendale è declinata ricomprendendo una vasta elencazione di attività principale ed attività connesse.

L'individuazione della attività societaria <u>effettivamente svolta</u> è rilevante, in particolare:

- per i controlli necessari alla verifica del rispetto, da parte dell'organo amministrativo, della legge e dello statuto sociale, nello svolgimento della sua peculiare attività di direzione;
- per la corretta classificazione aziendale, ai fini dei molteplici aspetti che coinvolgono l'area lavoro;

L'attività societaria, declinata nello statuto, viene individuata formalmente e statisticamente attraverso:

- riporto sintesi norme statutarie nei dati in camera di commercio, con attribuzione di codifica in base ad attività prevalente e secondaria esercitata;
- codifica attività «ateco».

E' necessario individuare sostanzialmente l'attività (o le attività) societarie, allo scopo di determinare la classificazione della società ai molteplici fini di controllo e monitoraggio, quali «controllori»:

- Inquadramento Contrattuale;
- Inquadramento Previdenziale (Inps);
- Inquadramento Assicurativo (INAIL).

La contrattazione collettiva applicabile

La Contrattazione collettiva applicabile, dipende dal settore di attività in cui l'azienda opera.

Notevole è l'influsso dell'individuazione di quanto correttamente applicabile su varie dinamiche riguardanti i rapporti di lavoro in essere all'interno dell'azienda.

Di grande importanza possono essere le conseguenze di una errata determinazione del contratto applicabile

La contrattazione collettiva applicabile

Alcuni dettagli che rendono problematica l'applicazione di un contratto collettivo individuato erroneamente:

- Corretta individuazione delle voci retributive applicabili;
- Altri aspetti legati alla retribuzione (tredicesima, maggiorazione per lavoro straordinario ecc.);
- Applicabilità dei principi della bilateralità e dell'Assistenza sanitaria integrativa;
- Corretta determinazione di ferie, permessi ed altri diritti dei lavoratori;
- Corretta applicazione delle discipline «speciali» quali lavoro a termine e suoi limiti, normative sull'apprendistato ecc.

La corretta applicazione della contrattazione collettiva, è indispensabile per la fruizione di determinati benefici, aspetto che può incidere in maniera significativa sulla determinazione corretta del costo del personale per i periodi agevolati.

La circolare dell'Ispettorato del Lavoro n.3 del 25/01/2018 ricorda:

l'ordinamento riserva l'applicazione di determinate discipline subordinatamente alla sottoscrizione o applicazione di contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi

- l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 prevede che «i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»
- •La norma parla di rispetto non di applicazione. (vedi circolare INL 7 e 9/2019, 2/2020)



il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale rappresenta il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi, secondo quanto prevede l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 unitamente all'art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995.

Sempre la circolare INL 3/2018 e 2/2020

ricorda anzitutto che l'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 – recante, tra l'altro, la "disciplina organica dei contratti di lavoro (...)" – stabilisce che "salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria".

Pertanto ogniqualvolta, all'interno del medesimo Decreto, si rimette alla "contrattazione collettiva" il compito di integrare la disciplina delle tipologie contrattuali, gli interventi di contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi non hanno alcuna efficacia.

Ad esempio ci si riferisce, tra l'altro,

- alle disposizioni concernenti le collaborazioni (art. 2),
- ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore (art. 3)
- le ipotesi di ricorso al lavoro intermittente (art. 13),
- i limiti di durata e i limiti quantitativi del contratto a tempo determinato (artt. 19 e 23)
- l'individuazione delle attività stagionali (art. 21),
- la disciplina del contratto di apprendistato (art. 42 e ss.) ecc.

Se si è derogato alla norma tramite contratti siglati con *OO.SS. non* comparativamente più rappresentative sul piano nazio*nale tali* deroghe non sono valide.

La contrattazione collettiva applicabile

E' indispensabile predisporre controlli tesi dunque a:

- identificare la contrattazione collettiva applicabile e l'adesione ad una delle associazioni stipulanti contratti collettivi;
- la presenza di eventuali accordi territoriali e/o aziendali;
- vigilare sulla adeguata applicazione delle norme collettive, distinguendo, ove possibile, tra parte «normativa», parte «economica» e parte «obbligatoria».

Le attività aziendali, ai fini Inps, sono classificabili, in estrema sintesi in:

- INDUSTRIA;
- ENTI ED AMMINISTRAZIONI STATALI;
- ARTIGIANATO;
- AGRICOLTURA;
- CREDITO;
- COMMERCIO, PROFESSIONI ED ARTI.

Sulla base della attività dichiarata, l'istituto attribuisce, oltre ad un codice di matricola, un C.S.C. (Codice Statistico Contributivo).

L'INPS collega un C.S.C. in automatico in base ai codici attività «Ateco»

Viene attribuito anche un Codice Autorizzazione, che identifica la presenza di particolari autorizzazioni a fruire di agevolazioni (ad es. il 6Y per l'esonero triennale), o l'assoggettamento dell'azienda a particolari discipline (es. 0J per i fondi di solidarietà residuale).

Le informazioni sopra evidenziate e la loro correttezza sono indispensabili per la correttezza degli adempimenti contributivi societari.

CSC e codice autorizzazione determinano, in particolare:

- Le aliquote contributive applicate;
- La possibilità di portare a scomputo eventuali crediti o agevolazioni;
- L'assoggettamento ad eventuali contribuzioni aggiuntive.

La incorretta corrispondenza tra l'attività effettivamente esercitata e rilevata dal sistema aziendale e l'inquadramento, può dar luogo a problemi di carattere sanzionatorio o a rettifiche degli importi determinati periodicamente, con conseguenze sulla regolarità aziendale e sulla corretta determinazione dei costi di competenza di ciascun periodo.

E' indispensabile predisporre controlli tesi dunque a:

- identificare L'attività effettivamente svolta dalla società;
- vigilare sulla correttezza delle comunicazioni con gli enti previdenziali;
- verificare l'attribuzione dei corretti codici attività ed autorizzativi;
- necessità di iscrizione ed inquadramento presso altri enti previdenziali (quali, ove previsto, le casse edili).

In relazione alla attività esercitata dalla azienda, sarà necessario individuare gli obblighi di iscrizione alla Assicurazione Obbligatoria per gli Infortuni.

Verrà attribuito un codice ditta, ed una o più Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) in relazione alle sedi operative/lavorazioni poste in essere dalla azienda.

A ciascuna distinta lavorazione è attribuita una «tariffa», individuata sulla base di una classificazione prevista dall'INAIL.

La correttezza dell'inquadramento INAIL ha rilevanza primaria, in quanto la corretta determinazione della «voce di tariffa» è indispensabile per la tutela del personale dipendente, per la determinazione del premio da versare e, per conseguenza per la regolarità aziendale.

Questo è maggiormente sentito, ovviamente, nelle aziende che pongono in essere lavorazioni considerabili a «rischio elevato» (si pensi ad esempio ad alcune attività nel settore dell'edilizia).

E' inoltre necessario appurare la necessità di particolari adempimenti INAIL in relazione a determinate lavorazioni (Denunce lavoro temporaneo, adempimenti relativi ai cantieri ecc.)

E' indispensabile predisporre controlli tesi dunque a:

- identificare L'attività effettivamente svolta dalla società;
- Vigilare sulla correttezza delle comunicazioni con l'Inail;
- verificare l'attribuzione della corretta classificazione (voce di tariffa) e la corretta comunicazione dei luoghi ove effettivamente si svolge l'attività.

In relazione alla dimensione aziendale ed alla attività esercitata, andranno approntati controlli tesi al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, ad esempio:

- → Correttezza del rispetto dei principi legati alla sorveglianza sanitaria;
- → Predisposizione ed aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi;
- →Adozione di tutte le misure previste (ad esempio per i soggetti che si recano in cantiere edile);
- →Ufficializzazione delle nomine dei soggetti preposti ai vari «compiti» in materia(RLS, RSPP ecc.)

SICUREZZA DEL LAVORO VALUTAZIONE DEI RISCHI

la valutazione dei rischi rappresenta uno degli obblighi (indelegabili) fondamentali del datore di lavoro che deve adempiere in collaborazione con le altre figure della prevenzione previste dal D.Lgs. 81/2008 (medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). Si tratta di un processo i cui esiti e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate sono documentati dal **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** per il quale l'art. 28, c. 2, D.Lgs. 81/2008, ne stabilisce il contenuto minimo che per alcune attività può essere redatto secondo le procedure standardizzate (c.d. DVRS) o secondo un Modello di Valutazione Semplificato (c.d. MVRS).

COSA SI INTENDE PER VALUTAZIONE DEI RISCHI: l'art. 2, c. 1, lett. q) D.Lgs. 81/2008 definisce la valutazione dei rischi come la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: l'art. 28 D.Lgs. 81/2008 afferma che la valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro........

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

PROFILI GENERALI: secondo l'art. 2, c. 1, lett. i), D.Lgs. 81/2008, per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) s'intende la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; il modello compartecipativo introdotto dal D.Lgs. 626/1994 e confermato, almeno in parte, dal D.Lgs. 81/2008, riconosce quindi ai lavoratori i diritti di partecipazione e di controllo in tale materia di salute, con particolare riferimento alle scelte fondamentali da parte del datore di lavoro, da esercitarsi attraverso la figura del RLS le cui funzioni, ove non sia stato eletto, sono svolte dal RLS territoriale o di sito produttivo.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL RLS ALL'INAIL: l'art. art. 13, c. 3, D.Lgs. 106/2009 è intervenuto sull'art. 18, c. 1, lett. aa) D.Lgs. 81/2008, stabilendo che il datore di lavoro o il dirigente devono comunicare in via telematica all'INAIL nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Dal 20 agosto 2009 è soppressa, quindi, la comunicazione annuale del RLS - che doveva essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento al periodo precedente - sostituita ora dalla c.d. prima comunicazione per la segnalazione iniziale del nominativo del RLS e dalle comunicazioni successive da presentare solo nel caso in cui dovesse essere eletto o designato un RLS differente da quelle originariamente segnalato (variazione).

SANZIONI: il D.Lgs. 81/2008 prevede all'art. 55 molteplici ipotesi di reato di natura contravvenzionale in materia di valutazione dei rischi e di DVR a carico del datore di lavoro, di cui alcune anche a carico del dirigente oltre che alcuni illeciti di natura amministrativa.

INOLTRE

o L'art. 20 del D.Lgs. 81/2015 dispone:


L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
omissis
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
o <u>L'art. 32 del D.Lgs. 81/2015 dispone</u> :
il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
omissis
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Al successive art 39

Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli......(omissis)....32.....(omissis)....il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.

- •UNIEMENS mensile
- Certificazione Unica
- Autoliquidazione INAIL
- •Modello 770
- Prospetto informativo 1.68/99
- Denuncia biennale sulle pari opportunità

UNIEMENS mensile

- •UNIEMENS, che raccoglie le informazioni retributive e contributive relative ad ogni lavoratore, a livello individuale, con i dati contenuti nel flusso UniEmens Individuale viene ricostruito il DM10 VIRTUALE avente le medesime caratteristiche ed informazioni dell'ex DM10.
- •Invio va effettuato, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, tramite il servizio online dell'Ente.



Descrizione	M.Dip.	Giorni				dipendente	[Ca:	rico ditta	Totale
Pos.INPS 1 Matr. 3211313004 SAP 3201									! !
Debito INPS (Q. B DM10/2)					 		1		
11 Impiegati	1 5	130,00					28,980	2.486,19	
5J20 Apprendistato 3%	1	26,00	×	1.246,00	5,840	72,77	4,610	57,44	130,21
AASP Addizionale ASPI	2	52,00		5.130,00			1,400	71,82	
O Operai part-time	1	38,00	×				28,980	79,70	
Y Implegati part time	1 2	269,50	X	4.937,00	9,190		28,980	1.430,74	
E705 Recupero malattia trasf, TBC	1					39,55	l		39,55
FEGO N.dipendenti fermine	9	2.					!		
FFIS F.Sol.FIS DLgs148/15:contr.ord	1 9	X	-22	15.037,00	0,150	22,55	0,300	45,11	67,66
FEOO Forza aziendale	1 8				!		!		
M980 Ctr.solidarietà no Prev.Compl.	9			O 180,00	l		10,000	18,00	18,00
Totale Debito INPS (Q. B DM10/2)	!				 	1,402,27	!	4.189,00	5.591,27
Credito IMPS (Q. D DM10/2)	i				l		j		
TRIE Esonero contrib. L. 190/2014	1			441,96	ļ		1100,000	441,96	441,96
Totale Credito INPS (Q. D DM10/2)								441,96	441,96
Saldo INPS Pos. 3211313004						1.402,27		3.747,04	
ALTRI CONTRIBUTI									
1771 CADIPROF: ORDINARIO DIPENDENTI	, 9	234,00					i	135,00	135,00
1775 CADIFROF: CONTRIBUTO ESP	9	234,00			i	18,00		45,60	
Totale altri contributi	l I				!	18,00	l I		198,00
	ļ								
IRPEF				1			Į		1
1655 Credito art.1 DL 66/14	-	0/2018		1		561,30-	D		l
1001 Retribuzioni, trasferte,		1/2018		13.636,26		2,159,74	l		l
1012 Indenn.di fine rapporto] 21	1/2018		20.649,48		1.664,00			
Totale IRPEF				į		3,262,44			3,262,44
ADDIZIONALI IRPEF	l								
3802 Addiz.regionale 2017-Em. Rom.	5 1	1/2018		i		142,76		1	
3802 Addiz.regionale 2018-Em. Rom.		1/2018		i		150,62		i	
3847 Acc.Add.comunale 2018-PAVULLO NEL	1.1	1/2018		i		2,28		i	
8848 Addiz.comunale 2017-PAVULLO NEL F	1.1	1/2018		1		6,83		i	
3847 Acc.Add.comumale 2018-RIMINI	4 1	1/2018		- 1		8,68 [I	
3848 Addiz.comunale 2017-RIMINI	4 1	1/2018				17,88		!	
Totale Addizionali IRPEF						329,05		1	329,05
Netto in busta	10					17.809,80		 	17.809,80
	l								

Controllo prospetto contributi



INPS Sede di RRAINI
Gastione Soggetto Contribuen
VIA MACANNO 25
47923 RIMINI

ATTESTAZIONE DELLA DENUNCIA CONTRIBUTIVA RELATIVA AL PERIODO:

Matricola Azienda Codice Fiscale

Codice Fiscale
Numero dipendenti
N.dip, a tempo determinato
Forza Aziendale

Cod,Stat,Contr.
Cod,Autorizzazione
Data di Presentazione
Numero di Pratica

2018-12976888 DNI107 presentata da codesta azienda con sistemi automatizzati al sensi dell'art.44 della legge n.326 del 2003

Codice	Qual		oa.	TIPO					/	
	1	2	э	Contribuzione	Tipo Lavoratore	Dipendenti	Tempo Levoro	Impenibile	Somma a Debito	Sexuma a Credito
1000	1	P	x	00	0	1	hh 38.00	275,00	106,21	
2000	2	F	D	00	0	1	gg 26.00	1.914,00	765,98	
2000	2		r	00	0	4	gg 104.00	6.665,00	2.574,03	
2000	2	p	D	00	0	1	hh 136.00	3.216,00	1.287,04	
2000	2	P	I	DG DG	0	1	hh 133.00	1.721,00	664,64	
5320	5	F	I	J2	PR	1	gg 26.00	1,246,00	135,62	
R705						1			39,55	
E444	2	r	I	00	0	1		1.541,00		441,9
M980						9		180,00	18,00	
Q198*	Г								,73	
Q298*										1,0


^{*} Codici di quadratura

Somma a debito del datore di lavoro: 5.149,0


Ha trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipende

II Direttore della Sede MATTIA VITTORIA PENNESTRI 15.037

A seguito dell'invio de**gli** UNIEMENS si crea il DM10 virtuale









Registrazioni contabili retribuzioni				
Diversi	а	diversi		
Retribuzioni lorde			15.038,53	
Accantonamento TFR quota anno			2.167,65	
Fondo TFR al 31/12			4.416,78	
Erogazioni altre indennità			1.200,00	
		Debito Vs. INPS per restituzione malattia c/INPS	39,55	
		Debito Vs. INPS per contributi carico dipendenti	1.362,72	
		Debiti Vs. CADIPROF per contributi carico dipendenti	18,00	

Registrazioni contabili retribuzioni (segue)		
	Debiti Vs. Erario per IRPEF	2.159,74
	Debiti Vs. Erario per addizionale Regionale	293,38
	Debiti Vs. Erario per addizionale Comunale	35,67
	Debiti Vs. Erario per IRPEF TFR	1.664,00
Credito Vs. Erario per DL 66/14		561,30
	Debiti Vs. dipendenti per retribuzioni nette	17.809,80
	Arrotondamenti	1,40

Registrazioni contabili contributi			
Contributi INPS carico ditta	А	Debiti Vs. INPS per contributi	3.747,04
Contributi CADIPROF carico ditta	А	Debiti Vs. CADIPROF per contributi	180,00

CERTIFICAZIONE UNICA

L'art. 4, D.P.R. n. 322/1998, stabilisce, al comma 6-ter, che i sostituti d'imposta che hanno erogato


- redditi di lavoro dipendente e assimilati,
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, rilasciano una Certificazione Unica per attestare oltre ai dati fiscali anche i dati previdenziali e assistenziali.


CERTIFICAZIONE UNICA

Fermo restando il termine del 28 febbraio per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio (ex art. 23, comma 3 del DPR n. 600/1973),

- la CU 2021 sintetica deve essere consegnata ai percipienti entro il 16 marzo 2021, ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro in corso d'anno;
- la CU 2021 ordinaria va trasmessa, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2021.

Per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione all'Agenzia delle Entrate è fissato al 31 ottobre analogamente a quanto previsto per il Mod. 770.






Rag. Brunazzo Cinzia 44

Mod. N. L

	_		D FRONTABLE							HONE D	TEAUA			
	o te	Cen controllo rpo indeternica	ν οπ-7φ 454	n controllo so determinato	Lovere controlls for 437	dipundama po indetermina	438	Lovere d'y	andente determine	45	Pension	14	Penilos 460	e orfosi
										E	SCAPLENZA E	N SEDE DI CO	CHOMUSHIC	
	t _e	naiona anfani nor empiena dilielie	red or	garent	REDDINESENT		-to-s		hpafi d	la knottene	re dall scribute oil 28 febbooks		harf da sersore : da parte del di j	Tenania medicale
	481	er Sension	Casi parkudani	847	446	247			473			175	,,	
		876	parkiolari 477	478 G	cons SFR									
REDDITI ASSOGGESTATI A BITENUSA A TITOLO DI INPOSTA		Tatole r	-144			ASSOCIATE	ATT A RITE	NUTA A B			of seepens.			
	461	12.50		492	141002	manua epo		493	Mara a	wowany	or seepost.			
	_	Queta	eserce.		Quata in		H SOCIAL	MENTE U		noute Inpe	é		eionala nagiona	la alttoral
	474			497		,		498				499		
	500	Tatalaritanda	igel sospese	Totale o	edilalocale regi	andle dell'Espet	весрено							
COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENII	-			ATMI AGU ANIN	I PRECEDENTI	100-9EHI A	NASSAZO	INE SEFA	EATA Jea	nes indi	taro nella didi	Generale sa de	ireddyg	
	4 po 511	ouvjanti orrate sebile bote del	e detrazionii	500 A 313	pontila fruis	de la detrosi	inf	ana Tr	italie ičani	As operal	*	Sta To	stole riterrute son	p***
BATI RELATIVE AL CONGUAGLI						RECORN ES	OGAILD	AUTRI SO	GGETH					
	***	ktola redditi con gʻa eompresi rel	groglisti preto l	Potale redd glâ compr aga	iti conguegliot esi reliputa 2	Teta gir sas	e rediditi c compressi s	ongs og list el punts 3	51		ld Hi eongwagl presi neli punce		Fotale redditi co gla corepresi es	
	576			Cooley lises						Reddit giàco≪s	o congueglish press nel punt	534	Reddito cong. glà compreto re	agliato Il pueto 2
	242	Reddito congu- ió compreso nel	pgRata pikrés 3	Reddito gió compre dal	congueghero evand panta 4	. già	edilito con compresso	guaglieto nel punto	5 54	,	Rhenote			
	***	Addisionals re	gionala	Addition acco	ele convenile no 2017		distanale eside 3	rom unada						
						LAWOR	SOCIAL	HENTE UT	u					
	247	Queto e	rei căp	517	Queta In	portibile		14.3	Riterum	- Irpaf		Addisin See	م جامعہ ناوجہ خاندہ	Plyef
SOMME EROGATE PUR PERHIDU RISULTATO		Pro	emi di risultati ad imparia	o osroggatati sorthetva	i e	nef#	di es	cui somofio minibuti a lle stiche com	one s forme		di cui sorol di covini di assistanza s	arma irri	Jinpatia e	arth Kan
	571	to southfiles say	5.2.2	ni dli sisoboto a s Rossazione esd	sra copetati i	ienelit di cui c commo 4 c	92.4		,=====	975	u. u		376	
	577							eu i settelle Pa incipre	rņe		di qui satel di contrit	ome		
	591	edica	502	o ostoggzileti sosiivelina	593	ne fit	Std	ntributi offi stiche com	pfementar	585		ariteria	Imposto o 524	action
	3mpan 587	to past believe song	Pre-	nidi ritutata ass Isunasione and S	nggetati 3 nario Si	teret≥dioxia komma 4 d se	Part, 51, al Bair							
				PREMI DI SISUN	TATO EROGAI	LDA AUSI S	GGESTI							
	51	de enegants 251	gettate ad i m re a fossazion	poeta scritudina ne endinaria		endine	on me gio rie de ses 592	arroggete egattere o	ore a town	safone a sovituri	ivo			
DATE RELADIVE AL CONTUGE E AL FAMINIARE A CARICO	Selo	zione di parente	ila			Cedi	n tizzaln				N. meri	Minera di	Parcentucia di detrazione spatianta	Datrous 1009
	1 6	Conk									a certice	110 0474	spend-19	offidami 6gb
	2 11		tiglio p									4	7	
E = COACOU	3 1	۸ ٬												
F - POWO HOUSE	4 1	Α.	b											
D - NORM CON DISKNERS	5 7	۸	9											
	6 F		Þ											
	7 F		P											
	8 F	A A												
				'a per foreiglis o	wherete.					%				
RINEORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE - ART, ST TUR		Anno		edice onere der		ice onere des	er folke		Importo ri	mboreste				
SEZIONE SOSTITUTO	701			702		705	-	704						



CERTIFICAZIONE UNICA
CONTROLLO A CAMPIONE
CEDOLONE E CU

Codice fiscale del percipiente DESCRIZIONE ANNOTAZIONI AH Valore delle erogazioni liberali in natura e dei compensi in natura comunque erogati euro 2.571,60 AI Informazioni relative ai redditi certificati: Lavoro dipendente e assimilato Importo: euro 79.455,97 AU Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi. Addizionale regionale IRPEF trattenuta relativa all'anno precedente: euro 1.490,10 Addizionale comunale IRPEF trattenute relativa all'anno precedente: euro 555,04 Acconto addizionale comunale IRPEF trattenuto relativo al 2017: euro 184.70 Previdenza complementare anno 2017: contributi c/ditta euro 3.629,43 contributi c/dipendente euro 3.629,43 quota T.F.R. euro 6.721,16 L'aliquota utilizzata per il calcolo dell'acconto di addizionale comunale 2018 e' 0.800%

Autoliquidazione INAIL

Ogni datore di lavoro, entro il 16 febbraio di ogni anno, è tenuto ad effettuare il calcolo del saldo del premio Inail per l'anno precedente (regolazione) e del premio anticipato relativo all'anno in corso (rata), sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente: la somma di regolazione e rata determina il premio di autoliquidazione.

Tale calcolo deve essere effettuato in base ad un tasso, comunicato all'azienda direttamente dall'Inail stesso entro il 31.12, commisurato all'inquadramento e all'andamento infortunistico dell'azienda.

Il versamento del premio deve avvenire entro il successivo 16 febbraio.

Anziché in unica soluzione, il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate trimestrali (16/2,16/5,16/8,16/11), ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato.

	BASI DI CALCOLO PREMI	CODICE DITTA		CONTRO CODICE	51
INAIL		DATA ESTRAZIONE	08/12/2017		
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO					
RAGIONE SOCIALE		* *			

	3					REGOLAZIO	ONE ANNO 2	17					GENERALISM
POS.ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	POND.	DAL.	AL	TASSO MEDIO DI TARIFFA	TASSO APPLICABILE	TASSO APPLICATO		RESENZA RISCHIO BIL/ASB	OSCILLAZION TASSO SIL/AS AUM/DIM %			ADDIZIONALE AMIANTO L. 244/07
												(%)	
91281584	0721	100	01-01-2017	31-12-2017	21,00	21	21	N	ı			15,48	N
91281584	0722	100	01-01-2017	31-12-2017	4,00	4	4	N	ı			16,48	N
91281584	0723	100	01-01-2017	31-12-2017	10,00	9	9	N	i			16,48	N
		Similari				RATA	ANNO 2018				838888		
POS.ASSICURATIVA TERRITORIALE	voc	E	POND.		ASSO MEDIO DI ARIFFA	TASSO APPLICABI	TASSO APPLIC	TO	PRES		CILLAZIONE 20 MAT (%)	RIDUZIONE LEGGE 147/2013 (%)	ADDIZIONALE AMIANTO L. 244/07
91281564	0721	1	100	21	1,00	21	21					15,81	N
91281564	0722	2	100	4,	.00	4	4					15,81	N
91281564	0723	3	100	10	0.00	9	9					15,81	N

IMPORTO DELLA RATA ANTICIPATA RICHIESTA PER L'ANNO 2017 727,86

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI (escluse le retribuzioni degli apprendisti e quelle convenzionali del nucleo artiglani) Codice Ditta C.C. Codice Fiscale Sede Inali 51 18320 RIMINI

	·					J.		_			
A.T.	C.C.	Voce di tariffa	P.A.T.	C.C.	Voce di tariffa	P.A.T.	C.C.	Voce di tariffa	P.A.T.	C.C.	Voce di tariffa
281564 quadramento Sil/As	07	0721 Al 31/12/2017	91281564 Inquadramento S	07 Sil/Asb Dal 01/01/201	0722 Al 7 31/12/2017	91281564 Inquadramento Sil/As 3	07 b Dal 01/01/2017	0723 Al 31/12/2017	Inquadramento S	il/Asb Dal	Al
Retribuzione Compl	essive		Retribuzione C	omplessive		Retribuzione Comple	essive	30,715	Retribuzione Co	mplessive	
Quote di Retrib. Par	zialmente Esenti gi	3.92 à incluse in A		. Parzialmente Esen	122,859 iti già incluse in A	Quote di Retrib, Par	zialmente Esenti gi			Parzialmente Eser	ti già incluse in A
Retribuzioni Specific	che Sil/Asb già incli	use in A	Retribuzioni Sp	ecifiche Sil/Asb già i	incluse in A	Retribuzioni Specific	he Sil/Asb già inclu	use in A	Retribuzioni Sp C	ecifiche Sil/Asb già	incluse in A
etribuzioni Soggette	a Sconti	Tipo	Retribuzioni Sogo	ette a Sconti	Tipo	Retribuzioni Soggette	a Sconti	Tipo	Retribuzioni Sogg	ette a Sconti	Tipo
tribuzioni soggette	a oconii	R	Trouis action dogs	jour u oconii	R] [R			R
		E G			E G			Ğ			G
		R			R			R			R
		A			A			Ť			î
		À			À			Α			Α
					,	Dettaglio Retribuzioni	Esenti al 100%		Dettaglio Retribuz	ioni Esenti al 1009	
ettaglio Retribuzioni	Esenti al 100%		Dettaglio Retribus	rioni Esenti al 1009	•						
rt.2, c. 1) % prodotto p Riduzione art. 32, c. 7-6 irt.2, c. 1) % prodotto p Rateazione ai sensi dell 10	roveniente da zone er, L. 98/2013 (coo roveniente da zone la L. 449/97 (art. 59	montane conferito d perative e loro conso svantaggiate confer I, comma 19) e della	rzi di çui alla L. 240/198	34, na 5)	responsabile della Ditta	Riduzione art. 32, c. 7-le art.2, c. 1) % prodotto pr Riduzione art. 32, c. 7-le art.2, c. 1) % prodotto pr Rateazione ai sensi delli NO Certifico di essere in pos 1031	oveniente da zone er, L. 98/2013 (coop oveniente da zone a L. 449/97 (art. 59	montane conferito de perative e loro consor svantaggiate conferit , comma 19) e della l	ai soci 000 izi di cui alla L. 240/198 to dai soci 000 L.144/99 (art. 55, comm	4, a 5)	responsabile della Dit
RISERVATO INAIL	60000-2018-02-1		Prog. Foglio :		9-11-01639744-00056	N. Prog. Invio:	60000-2018-02-19	I-11-01639744 N. F	Prog. Foglio : a di comunicazione :	60000-2018-02-19	9-11-01639744-00057

INAIL Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro

Rag. Brunazzo Cinzia 50


MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI (escluse le retribuzioni degli apprendisti e quelle convenzionali del nucleo artigiani) Codice Ditta C.C. Codice Fiscale Sede Inalia 0/3777987 51 18320 RIMINN

AUTOLIQUIDAZIONE REGOLAZIONE 2017 / RATA 2018

VOCI di Rischio	Retribuzioni Complessive	Quote Esenti	Retribuzioni Imponibili	tasso		Premio	Riduzione 16,48%		Add. 1%	Totale
722			122.859.20		4	491,44	80,99	410,45	4,10	414,55
723			30.714,80		9	276,43	45,56	230,88	2,31	233,19
721	3.923.00		3.923,00		21	82,38	13,58	68,81	0,69	69,49
TOTALE C	OMPETENZA		,							717,23
RATA AN	TICIPATA	2017								727,86
	REGOLAZIONE		2017							-10,63
RATA PER	R L'ANNO	2018								

RATA PER	L'ANNO	2018	;							
VOCI di	Retribuzioni	Quote	Retribuzioni	tasso	1	Premio	Riduzione		Add. 1%	Totale
Rischio	Complessive	Esenti	Imponibili				15,81%			
722	122.859,20		122.859,20		4	491,44	77,70	413,74	4,14	417,88
723	30.714,80		30.714,80	1	9	276,43	43,70	232,73	2,33	235,06
721	3.923,00		3.923,00		21	82,38	13,02	69,36	0,69	70,05
TOTALE RA	ATA									722,99

TOTALE PREMIO DOVUTO 712.36



- Autoliquidazione INAIL
- REGISTRAZIONI CONTABILI

	16/02/2017 versamento dell'acconto			
	Crediti Vs. INAIL per acconto (SP A C.II.5)	а	Banca C/C	727,86
I	31/12/2017 rilevazioni di fine anno			
	Diversi	а	Crediti Vs. INAIL per acconto (SP A C.II.5)	727,86
	Contributi INAIL dipendenti (CE B.9.b)			717,23
	Crediti Vs. INAIL per saldo a credito (SP A C.II.5)			10,63
	16/02/2018 versamento saldo e nuovo acconto			_ (
	Crediti V/ INAIL per acconto (SP A C.II.5)	а	Diversi	722,99
			Banca C/C	712,36
			Crediti Vs. INAIL per saldo a credito (SP A C.II.5)	10,63

Modello 770

- Il Mod. 770 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
- La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 ottobre.

Modello 770

Deve essere presentato esclusivamente per via telematica:

- a) direttamente dal sostituto d'imposta;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

NOZIONE

il collocamento mirato rappresenta un servizio di sostegno e di collocamento mirato delle persone disabili; si sostanzia in un obbligo, imposto alle aziende che soddisfano specifici requisiti dimensionali, ad assumere un determinato numero di lavoratori svantaggiati (numero che varia in relazione alle dimensioni aziendali) che, altrimenti, in considerazione delle loro condizioni fisiche e psichiche, troverebbero difficilmente collocazione nel mondo del lavoro.

QUALI DATORI DI LAVORO DEVONO ADEMPIERE ALL'OBBLIGO

L'art. 3 della Legge n. 68/1999 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità (il richiamo esplicito è alle persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della stessa legge) secondo la seguente articolazione:

- Datori di lavoro con base di computo fino a 14 dipendenti: nessun lavoratore con disabilità
- Datori di lavoro con base di computo da 15 a 35 dipendenti: n. 1 lavoratore con disabilità
- Datori di lavoro con base di computo da 36 a 50 dipendenti: n. 2 lavoratori con disabilità
- Datori di lavoro con base di computo oltre i 50 dipendenti: 7% della base di computo e 1% dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, di cui all'art.18 Legge 68/1999.

Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

RICHIESTA DI AVVIAMENTO E PROSPETTO INFORMATIVO

- I datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono inoltrare la richiesta di avviamento entro 60 giorni dal giorno in cui insorge l'obbligo stesso. Si corrisponde alla richiesta di avviamento al lavoro anche attraverso l'invio del cosiddetto prospetto informativo, vale a dire una dichiarazione che le aziende con almeno 15 dipendenti devono presentare al servizio territoriale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.
- La finalità è quella di comunicare all'Ufficio Collocamento mirato tutte le informazioni utili ad attuare quanto previsto dalla Legge a proposito di inserimenti lavorativi adeguati alle necessità e caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie.
- I datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti devono trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al servizio territoriale competente il prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili (art. 9 comma 6 della L. n. 68/1999), riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

RISCHI

I datori di lavoro che non adempiono agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 sono soggetti a sanzioni.

Tali sanzioni sono contemplate dall'art. 15 della Legge n. 68/1999 che ne individua le seguenti tipologie:

- oRitardato invio del prospetto informativo sanzione amministrativa fissa di € 635,11, maggiorata di € 30,76 per ogni giorno di ritardo. La maggiorazione va calcolata dal giorno successivo a quello in cui è maturato l'obbligo;
- oMancato adeguamento agli obblighi di assunzione per cause imputabili al datore di lavoro entro i termini previsti dalla Legge (60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo): sanzione amministrativa di € 153,20 per ogni lavoratore non assunto e per ogni giorno lavorativo trascorso.

RAPPORTO BIENNALE SULLE PARI OPPORTUNITA'

Art. 46 D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 - Rapporto sulla situazione del personale

- 1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
- 2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 3. Il rapporto è redatto in conformità alle indicazioni definite nell'ambito delle specificazioni di cui al comma 1 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto.

RISCHI

- 4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (sanzione ricompresa tra 515,00 e 2.580,00 euro).
- Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

RAPPORTO BIENNALE SULLE PARI OPPORTUNITA'

Art. 46 D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 - Rapporto sulla situazione del personale

- A partire dal biennio 2016-2017, il rapporto deve essere trasmesso telematicamente attraverso l'apposita procedura messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d.m. 3 maggio 2018).
- Per l'invio sarà necessario collegarsi al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accedendo tramite SPID, oppure, con le credenziali di Cliclavoro.
- In considerazione dell'emergenza Coronavirus la scadenza del rapporto per il biennio 2018/2019 è stata prorogata al 30/6/2020
- Per i bienni successivi, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio (il prossimo 30/4/2022 per il biennio 2020-2021)

Nell'ambito dell'area lavoro, l'inquadramento delle figure di lavoratori presenti in azienda, comporta, a cascata, la necessità di controllo della corretta normativa (legale e/o contrattuale) ad essi applicabile.

Ad esempio, possiamo riassumere i principali in:

- soci lavoratori;
- liberi professionisti e parasubordinati;
- membri organi collegiali societari;
- collaboratori occasionali;
- lavoratori dipendenti.

Verifiche adeguate ad evitare problemi di stima corretta dei costi ecc.

Soci Lavoratori (in particolare srl):

- Verificare la possibile doppia iscrizione Inps Autonomi (Art/Com) e Gestione Separata in caso di ruolo all'interno, ad esempio, di organi amministrativi societari;
- Verifica della corretta contribuzione, in particolare con riferimento alle fattispecie inquadrabili come soggette all'INAIL, ed in particolare:
 - 1. Socio commerciante o artigiano
 - 2. Iscrizione alla gestione INAIL con corretta attribuzione del rischio;
- Verifica applicazione al socio lavoratore delle norme concernenti la Sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Rischiosità legata alla possibile emersione di situazioni di lavoro irregolare e ad una non corretta contribuzione per tali lavoratori.

Liberi professionisti e parasubordinati:

- Profili di rischio legati alla puntuale verifica delle condizioni di «genuinità» di queste prestazioni, e comunque alla applicabilità delle norme sul lavoro subordinato, in particolare attraverso il monitoraggio di condizioni di:
 - Eteroorganizzazione e/o eterodirezione da parte del committente;
 - Indici di subordinazione (ad esempio postazione fissa, vincoli di orario in entrata ed uscita ecc.).
- Verifica della corretta contribuzione, in particolare con riferimento alle fattispecie inquadrabili come soggette all'Inps ed all'INAIL, ed in particolare:
 - Aliquota contributiva Inps;
 - Classificazione INAIL corretta, ove applicabile.
- Applicazione ove ricorrano i presupposti delle norme concernenti la Sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Rischiosità legata alla possibile emersione di situazioni di lavoro irregolare e ad una non corretta contribuzione per tali lavoratori.

Collaboratori occasionali:

- Fattispecie residuale dopo l'abolizione dei «Voucher» e l'introduzione di Prest.O che prevedono esigui limiti dimensionali aziendali per la loro ammissibilità.
- E' necessario approntare controlli legati alla effettiva applicazione della corretta normativa applicabile, l'art. 2222 c.c. riguarda solo lavoratori autonomi anche se occasionali.

NOZIONE E TIPOLOGIE: l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

- a) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- b) Apprendistato professionalizzante;
- c) Apprendistato di alta formazione e ricerca.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

• COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI: la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO - RISCHIO

In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 124/2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere (art. 47, co. 1, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).

Inoltre in caso di mancata formazione il lavoratore può impugnare il contratto e richiedere la sua conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato con richiesta della differenze retributive

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

- INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO -- RISCHIO
- Importante quindi a campione richiedere la documentazione comprovante la formazione effettuata.

Controllo tipologie contrattuali

CONTRATTO DI APPALTO

- attraverso il contratto di appalto si attiva un processo di esternalizzazione, a favore di soggetti terzi, di intere fasi di un ciclo produttivo; l'art. 1655 c.c. definisce l'appalto come il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
- Elementi tipici e idonei a qualificare l'appalto come **genuino** salvaguardando quindi i diritti dei prestatori di lavoro coinvolti sono:
- l'**organizzazione dei fattori produttivi** ; l'appaltatore deve poter disporre e coordinare una complessa organizzazione dei fattori produttivi;
- l'assunzione del **rischio economico** ;
- un ampio margine di **autonomia dell'appaltatore** rispetto al committente: l'organizzazione materiale dei fattori produttivi da parte dell'appaltatore deve sottrarsi all'ingerenza del committente, fermo restando che questo ha il diritto di verificare e controllare che l'esecuzione dell'opera proceda a regola d'arte.

Controllo tipologie contrattuali

CONTRATTO DI APPALTO

L'appalto non è genuino quando viene riscontrata la messa a disposizione di mera manodopera, senza esercizio di potere disciplinare e senza avere come obiettivo il raggiungimento di un risultato produttivo autonomo (Min. lav., circ. 29.9.2010, n. 34)

Controllo tipologie contrattuali

CONTRATTO DI APPALTO Responsabilità solidale

l'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 prevede che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori - compresi i parasubordinati e gli associati in partecipazione - i trattamenti retributivi (comprese le quote di TFR), contributivi ed assicurativi maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto (Min. lav., circ. 5/2011).

Controllo tipologie contrattuali

CONTRATTO DI APPALTO Appalto illecito

Per effetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003 "nei casi di appalto privo dei requisiti l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50,00 per ogni lavoratore-occupato e per ogni giornata di occupazione".

Quando l'appalto illecito è stato posto in essere al fine di eludere, in tutto o in parte, i diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di CCNL, si realizza anche l'ipotesi di reato di somministrazione fraudolenta e pertanto l'appalto fraudolento sarà punito con l'ulteriore pena dell'ammenda di euro 20,00 per ciascun lavoratore coinvolto e per ogni giorno di impiego (Min. lav., circ. 5/2011).

Inoltre verrà richiesta da parte del verbalizzante, la regolarizzazione alle dipendenze dell'utilizzatore dei lavoratori impiegati nell'appalto qualificato illecito e fraudolento, per la durata dell'effettivo impiego.

- A norma del decreto legislativo n. 66/2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 213/2004, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie non inferiore a quattro settimane, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva che può prevedere un periodo maggiore.
- Tale periodo, va goduto per almeno due settimane, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
- Ne consegue che, ad esempio, entro il **30 giugno 2020** dovevano essere fruite le giornate di ferie relative al periodo minimo maturate nell'anno 2018.

RISCHIO

Le sanzioni amministrative per violazioni degli obblighi in materia di ferie a carico del datore di lavoro sono fissate in misura:

- •da 100,00 a 600,00 euro;
- •nel caso la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori ovvero si sia verificata in almeno due anni: da 400,00 a 1.500,00 euro;
- •nel caso i lavoratori siano più di dieci o gli anni interessati almeno quattro: da 800,00 a 4.500,00 euro.

Riepilogando il datore di lavoro nell'anno 2020 deve:

- •permettere ai propri dipendenti di fruire per almeno due settimane (consecutive, se richiesto dallo stesso dipendente) delle ferie maturate nel 2020;
- •consentire la fruizione delle restanti giornate di ferie relative al periodo minimo maturato nell'anno 2018>.

RISCHIO

Preme evidenziare che il mancato godimento delle ferie nei termini, non solo comporta una sanzione amministrativa, ma anche una mancato adempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'INPS (I contributi infatti vanno versati per competenza e l'INPS considera come scadenza contributiva per le ferie non godute il termine ultimo fissato dalla contrattazione collettiva oppure, in mancanza, il diciottesimo mese successivo all'anno solare di maturazione).

CHECK LIST

Occorre conoscere la maturazione delle ferie prevista dal CCNL applicato. Effettuare un controllo a campione del maturato anno risultante nei cedolini Farsi inviare una stampa dei residui ferie anni precedenti suddivisa per anno di maturazione per verificare se al 30 giugno del 2020 (se il CCNL non prevede un più ampio termine) ad esempio sono state godute tutte le ferie maturate nel 2018; se risultano ancora dei residui i datori di lavoro devono sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie (luglio 2020) anche l'importo corrispondente al compenso per le ferie non godute. (vedi circolare INPS 15/2002).

Le ore di riduzione di orario di lavoro sono retribuite con la corresponsione della quota oraria della normale retribuzione; in caso di mancato godimento entro uno specifico arco temporale (che generalmente coincide con la fine dell'anno di riferimento), è prevista l'erogazione di un'indennità sostitutiva calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento della scadenza del termine stabilito per la fruizione.

RISCHIO

OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA: in merito all'insorgenza dell'obbligazione contributiva in caso di mancato godimento dei permessi in questione nonché del mancato pagamento dell'indennità sostitutiva alle scadenze previste dai CCNL, l'interpello 16/2011 del Ministero del Lavoro ha specificato che tale obbligazione va individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi.

Con successivo chiarimento (nota prot. n. 9044 del 3.6.2011) lo stesso Ministero ha sottolineato che la regolamentazione dei ROL è ascrivibile alla disponibilità delle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, per cui il termine per il godimento dei permessi può essere anche differito in virtù di accordi aziendali o pattuizioni individuali rispetto a quello previsto dal contratto collettivo nazionale del settore di riferimento.

CHECK LIST

Occorre conoscere la maturazione dei permessi sia per Riduzione d'orario che per ex festività prevista dal CCNL applicato.

Effettuare un controllo a campione del maturato annuo risultante nei cedolini. Controllare la scadenza di godimento prevista dal CCNL o dalla contrattazione aziendale o dalle pattuizioni individuali.

Farsi inviare una stampa dei residui alla data di scadenza e verificare se sono stati goduti e/o pagati; se risultano ancora dei residui i datori di lavoro devono sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l'importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex festività non godute. (vedi circolare INPS 92/2011).

OIC 19

34. Altri debiti. La voce D14 costituisce una posta residuale in cui confluiscono tutte le voci di debito che non hanno trovato una specifica collocazione nelle precedenti voci. A titolo esemplificativo nella voce sono ricompresi i debiti nei confronti:

.....(omissis).....

- dei dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato maturate ma non ancora corrisposte incluse le mensilità aggiuntive maturate e i debiti per ferie, permessi e altri istituti contrattuali o legali maturati e non goduti.

Ferie e permessi non goduti

• Registrazione contabile

31/12 rilevazioni di fine anno		
Salari e stipendi (CE B.9.a)	а	Debiti V/ dipendenti (SP P D.14)
Contributi INPS dipendenti (CE B.9.b)	а	Debiti V/ INPS (SP P D.13)
Contributi INAIL dipendenti (CE B.9.b)	а	Debiti V/ INAIL (SP P D.13)

Il trattamento di fine rapporto è una forma di retribuzione del personale, a corresponsione differita, rinviata alla fine del rapporto di lavoro.

ART. 2120 c.c.....

- Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
- Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

Segue... art. 2120 C.C.

-(omissis).....
- Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
- Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- Il D.Lgs. 252 del 5/12/2005 riguardante la «disciplina delle forme pensionistiche complementari», al fine di integrare la pensione ordinaria e consentire il mantenimento di un livello di vita adeguato anche durate la pensione, ha istituito forme pensionistiche complementari.
- Dal 1 gennaio 2007 ogni lavoratore, entro sei mesi dall'assunzione, deve scegliere se destinare il TFR al finanziamento della previdenza complementare o lasciarlo in azienda.
- Se la scelta non viene effettuata in modo esplicito, il TFR confluisce automaticamente nel Fondo pensione negoziale previsto dal CCNL.

FONDO TESORERIA di cui alla legge 296/2006

Dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro privati (a esclusione dei datori di lavoro domestico) con più di 50 dipendenti hanno l'obbligo di versare al Fondo di Tesoreria le quote maturate da ciascun lavoratore e non destinate a forme pensionistiche complementari. L'obbligo è esteso (limitatamente ai lavoratori transitati) anche alle aziende non obbligate che, tramite operazioni societarie, abbiano acquisito lavoratori da aziende obbligate.

OIC 31

- Il TFR è determinato in conformità al disposto dell'articolo 2120 codice civile e dei contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio per le categorie di lavoro subordinato e considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
- La passività relativa al trattamento di fine rapporto è congrua quando corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e cioè è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.

 Attenzione quindi che le mensilità supplementari maturate ma non ancora erogate siano comprese nella retribuzione utile ai fini TFR oppure che sia conteggiato il TFR sui debiti relativi.

IPOTESI

- Azienda fino a 50 dipendenti
- •TFR al 31/12/2016 euro 25.500,00
- •Retribuzione utile ai fini TFR anno 2017 euro 40.800,00
- •Il dipendente non ha aderito alla previdenza complementare
- Imponibile contributo aggiuntivo euro 40.800,00

TFR in azienda fino a 50 dipendenti	AZIENDA
Tfr al 31/12/2016 azienda	25.500,00
Rivalutazione TFR azienda 1,020982	535,04
Imposta su rivalutazione azienda 17%	(90,95)
Retribuzione utile ai fini del TFR (40.800,00)	
Quota TFR anno 2017 (retr.Utile/13,5)	3.022,22
Contributo aggiuntivo I.297/82	(204,00)
TFR AL 31/12/2017	28.762,31

31.12 Rilevazioni di fine anno			
Diversi	а	Diversi	
Accantonamento TFR (CE B.9.c) per rivalutazione			535,04
Accantonamento TFR (CE B.9.c) per accantonamento annuo			2.818,22
		Fondo TFR	3.2 <mark>62</mark> ,31
		Erario c/imposta sostitutiva	90,95

TFR in azienda con + 50 dipendenti	AZIENDA	TESORERIA
Tfr al 31/12/2016 azienda	18.353,81	
Rivalutazione TFR azienda 1,020982	385,10	
Imposta su rivalutazione azienda 17%	(65,47)	
Tfr al 31/12/2016 tesoreria		25.571,17
Rivalutazione TFR tesoreria 1,020982		536,53
Imposta su rivalutazione tesoreria 17%		(91,21)
Retribuzione utile ai fini del TFR (35.623,84)		
Quota TFR anno 2017 (retr.Utile/13,5)		2.638,80
Contributo aggiuntivo I.297/82		(298,68)
TFR AL 31/12/2017	18.673,44	28.356,61

2.340,12


OIC 31

- La disciplina contabile dopo la riforma della previdenza complementare per le imprese con 50 o più dipendenti
- 72. La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto nuove regole per il Trattamento di fine rapporto che matura a partire dal 1° gennaio 2007 (nel seguito TFR "maturando".) La riforma non riguarda invece il TFR "maturato" al 31 dicembre 2006, che rimane in azienda nelle modalità già in atto ante riforma (cfr. paragrafi 62-71).
- 73. Per effetto di detta riforma, quindi:
- le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 rimangono in azienda ed alle stesse si applica la disciplina contabile di cui ai precedenti paragrafi;
- le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 devono, a scelta del dipendente, essere destinate a forme di previdenza complementare; ovvero essere mantenute in azienda, la quale provvederà a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall'INPS.

OIC 31 (segue)

- 74. A prescindere della scelta fatta dal dipendente, se mantenerlo in azienda per essere trasferito al Fondo di Tesoreria ovvero destinarlo ai fondi di previdenza complementare, l'onere a carico della società resta invariato e, pertanto, il trattamento contabile è lo stesso.
- 75. Le quote versate, di anno in anno, ai fondi di tesoreria o di previdenza complementari rappresentano l'unico contributo che il datore di lavoro è tenuto ad assolvere, ed esclude ogni possibile onere o garanzia di rendimento o rivalutazione delle quote versate ai fondi.
- 76. Per le quote maturande, la società rileva, quindi, nel conto economico, alla voce B9c), solo il costo (escluso l'effetto della relativa rivalutazione ora non più a carico del datore di lavoro) e rileva nella voce D14 del passivo, il debito relativo alla quota non ancora versata alla data di bilancio. Pertanto, sul datore di lavoro non ricade l'onere della rivalutazione che rimane in capo al Fondo di Tesoreria o agli altri Fondi di previdenza. Le modalità di funzionamento del TFR maturando forniscono un'evidenza, sul piano sostanziale, che il debitore nei confronti del lavoratore sono i Fondi e non il datore di lavoro.

31.12 rilevazioni di fine anno			
Diversi	а	Diversi	
Accantonamento TFR (CE B.9.c) per rivalutazione azienda			385,10
Accantonamento TFR (CE B.9.c) per accantonamento annuo			2.340,12
Credito Vs. INPS per imposta sostitutiva tesoreria			91,21
		Fondo TFR	319,63
		Erario c/ imposta sostitutiva	156,68
		Debito Vs. INPS per versamento Fondo Tesoreria	2.340,12



Azienda con CIA che definisce sia elem utile che premi	nenti per retribuzione
Retribuzione ordinaria	30.785,95
Festività	1.239,95
Festività soppresse	496,79
13° mensilità	2.687,66
Rettifica retribuzione utile TFR	413,49
TOTALE RETRIBUZIONE UTILE	35.623,84

SITUAZIONE FONDI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Ditta	* . # . #		Limite dimensionale: da 50 dipendenti	
Dipendente 2184 Data ass. 15/21/1993 Data lic. Qualifica: OPERAI Scelta: 6 No conferimento	Quote di variazione a Betribuzione utile erogata 2017 b Mens.Supplementari da erogare c Quota TR anno 2017 [a+b]/13,5} d Contributo aggiuntivo e Quota versata al Fondo Pensione f Quota versata al Fondo Tesoreria IMPS g CUIR maturata o erogata fi Riv.fondo TER (1,020902) Azienda i Riv.anticipazione (0,000000) Azienda i Riv.anticipazione (0,000000) Azienda	35.623,84 0,00 .2.638,80 298,68 0,00 2.340,12 0,00 385,10	Movimenti del fondo TFR	18.409,00 25.640,96 55,19 69,79 385,10 2.876,65 0,00 0,00 18.738,91 28.447,82 65,47 91,21 0,00 0,00 18.673,44 28.356,61 8.653,88 8.653,88
a f.p.	Quota acc.TFR 2017 Azienda c-d-e-f-g+h+j Tesoreria (f+i+k)]1 TFR c/INPS per CICS/Solidarieta' Costo totale quota 2017 [c-d+h+j-1]	385,10 2.876,65 0,00 2.725,22	I Tescreria (b-d+f-h) m Imposta su rival.TER 2017 Azienda n Tescreria o TER liquidato 2017 Azienda p TER non liquidato Tescreria q TER c/INPS per CIGS pagam.diretto INPS F.do netto 31/12/17 Azienda (k-m-o) Tescreria -n-p Anticipazioni anni precedenti Azienda Tescreria	28.447,82 65,47 91,21 0,00 0,00 0,00 18.673,44 28.356,61 8.653,88

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto

Sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%.

La misura si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1 gennaio 2015; in precedenza, l'imposta era pari all'11%.

Il versamento dell'imposta è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico e deve essere effettuata in due rate: l' acconto entro il 16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24.

L'imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto

Qualora il datore di lavoro sia tenuto ad effettuare versamenti di quote di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps (aziende con almeno 50 dipendenti) a norma della L. 27.12.2006, n. 296, art. 1, co. 755 e segg. e del D.M. 30.1.2007, la base di calcolo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione non cambia.

Considerando che la Circolare Inps 3.4.2007, n. 70, prevede che il trasferimento interessi la sola quota di Tfr e non anche la rivalutazione, il datore di lavoro dovrà computare la rivalutazione sia sul fondo Tfr accantonato in azienda, sia su quello presso il Fondo di Tesoreria Inps, accantonare la rivalutazione al fondo Tfr presso l'azienda e determinare l'acconto sull'imposta sostitutiva sulla rivalutazione.

Il datore di lavoro provvederà poi a conguagliare, secondo le istruzioni fornite dall'Inps, l'importo dell'imposta sostitutiva versato relativo alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il fondo di tesoreria nella denuncia contributiva, compensando il credito maturato attraverso l'assolvimento dell'imposta sostitutiva con il debito contributivo.

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto

Rilevazioni contabili acconto il 16/12			
Crediti Vs. erario c/ imposta sostitutiva	А	Banca c/c	60,00

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto

Rilevazioni contabili 31/12			
Diversi	а	Diversi	
Accantonamento TFR (CE B.9.c) per rivalutazione			535,04
Accantonamento TFR (CE B.9.c) per accantonamento annuo			2.818,22
		Fondo TFR	3.26 <mark>2,</mark> 31
		Erario c/imposta sostitutiva	90,95

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto

Rilevazione saldo del 16/2			
Erario c/imposta sostitutiva	а	Diversi	90,95
		Crediti Vs. erario c/ imposta sostitutiva	60,00
		Banca c/c	30,95

L'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione TFR versato al fondo tesoreria genera un credito nei confronti dell'INPS che viene recuperato dai contributi versati:

- IL 16/12 relativi al mese di novembre per l'acconto con codice PF30;
- Il 16/2 relativi al mese di gennaio per il saldo con il codice PF30

IN BREVE - Verifiche sui saldi di bilancio

Verifica dei saldi dei debiti relativi:

- agli stipendi;
- ai contributi per oneri sociali;
- ai contributi Vs. previdenza complementare;
- ai contributi per assistenza sanitaria;
- ai contributi agli enti bilaterali;
- alle ritenute erariali in qualità di sostituto d'imposta.

Verifica del Fondo T.F.R.

Verifica del debito per saldo imposta sostitutiva su T.F.R.

Verifica accantonamenti debiti per ferie e permessi non goduti completi della relativa contribuzione.

Verifica accantonamenti mensilità supplementari completi della relativa contribuzione e T.F.R.

Verifiche sui saldi di bilancio

- Verifica degli stipendi e degli oneri sociali
- Ottenere un prospetto contenente il numero di dipendenti suddivisi per categoria con la movimentazione intervenuta nell'esercizio (ingressi e uscite)
- Effettuare test a campione sulla corretta elaborazione dei cedolini e delle denunce contributive (controllo UniEmens)
- Overall test (analisi dell'andamento mensile del costo del lavoro ed indagine per eventuali andamenti anomali)
- Verifica dell'accantonamento del Fondo T.F.R.
- Ottenere un prospetto nominativo del Fondo al 31/12 dalla società
- Verifica a campione di alcune poste (ad esempio retribuzione utile considerata)
- Overall test verifica dell'accantonamento d'esercizio (costo del lavoro annuo/13,5) + rivalutazione sul fondo esistente.

Verifiche sui saldi di bilancio

RICALCOLO OVERALL TFR AL 31/12/2017

Descrizione		Saldi €			
F.do TFR al 31/12/2016	[403.128			
Decrementi 2017 per anticipaz e dimissioni		(8.438)	rilevato da tabulato TFR		
F.do TFR netto dei decrementi	-	394.690			
Incrementi 2017					
Accantonamento 2017	Totale costo del lavoro divisore	1.827.669 13,5 135.383	rilevato da conto economico		
Rivalsa FAP	Imponibile Percentuale FAP	1.827.669 0,5% (9.138)			
Rivalutazione annua	Tfr netto dei decrementi Coeff. di rivalut. annuo	394.690 1,021% 4.030			
Imposta su rivalutazione	17%	(685)			
Incremen	to netto [129.589	130.913 1.324 costo società	1,01%	
		TFR per Revisore	TFR per società Delta ragionevole	Delta % ragionevole	

Verifiche sui saldi di bilancio

- Verifica del rispetto del principio di competenza
- Ottenere dalla società un prospetto nominativo con il dettaglio dei costi in parola (13°/14° mensilità, ferie e permessi non goduti, relativi contributi)
- Verifica a campione del prospetto (maturazione ferie/permessi)
- Verifica bonus retributivi variabili (modalità di calcolo bonus e premi variabili, visionare eventuale contrattazione aziendale e controllare accantonamento)

Ulteriori Procedure

• Ulteriori procedure di routine

Circolarizzazione legali e Commercialisti del lavoro per cause in corso con dipendenti e istituti previdenziali

Richiedere conciliazioni e transazioni chiuse o semplici contestazioni in corso

In caso di CIGS richiedere verbali e verificare impegni presi a livello aziendale con le istituzioni.

In caso di acquisizione di azienda o di ramo aziendale con passaggio di dipendenti senza soluzione di continuità (art. 2112 C.C.) effettuare le verifiche iniziali per tali attività e/o sedi.



IL LABORATORIO DELLA REVISIONE LEGALE GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Rag. Brunazzo Cinzia Commercialista in Rimini

Direttore Scientifico del Gruppo Nazionale ODCEC Area Lavoro Componente Gruppo Fiscalità del Lavoro del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili